



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE

in applicazione del D.Lgs. n.33 del 14/3/2013
“*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 5/4/2013)
Entrata in vigore del D.Lgs.: 20/04/2013

AVVERTENZE:

Si riportano le disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicazione secondo la **ripartizione (sotto-sezioni di 1° e 2° livello)** prevista dall'allegato al D.Lgs. n.33 del 14/3/2013.

Le disposizioni (articoli, commi) , in assenza dell'indicazione del provvedimento legislativo, si intendono riferite al suddetto decreto legislativo.

Per quanto riguarda **la tutela della privacy** , si riportano gli artt.4,cc.1,2,3,4, 5, 6 e 8 e 26,c.4 del decreto legislativo suddetto (il testo in calce al documento).

Per quanto riguarda **la decorrenza, la durata e l'aggiornamento** degli obblighi di pubblicazione, si rinvia agli artt.8, 9, 14,c2 e 15,c.4 del decreto Legislativo più volte menzionato (il testo in calce al documento) e alle disposizioni per ogni singolo obbligo di pubblicazione, qualora previste, riportate nelle sotto-sezioni.

Per quanto riguarda **la colonna “Direzione responsabile”**, relativamente ai dati da pubblicare, si specifica quanto segue.

I Direttori/ dirigenti individuati quali responsabili in relazione agli specifici dati, sono responsabili dei contenuti, della formulazione, della richiesta di pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati stessi, nonché dei tempi di permanenza in pubblicazione sul sito.

*I Direttori/dirigenti individuati quali responsabili dei dati, **anche in qualità di capo fila** acquisiscono ed organizzano non solo i dati relativi alle strutture*

che ad essi riportano, ma anche quelli delle altre strutture per i quali sono stati individuati quali responsabili del debito informativo, in ragione della affinità di materia e della quantità prevalente dei dati prodotti.

In tal caso restano fermi gli obblighi e le responsabilità sulla corretta, completa e tempestiva comunicazione al capo fila da parte dei Direttori/dirigenti tenuti a fornire i dati di loro competenza, anche in relazione al rispetto della Privacy.

I Direttori e i dirigenti, individuati quali responsabili, sono altresì responsabili del rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali (Dlgs. 30/06/2003 n° 196 e s.m.i. e delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) relativamente ai dati personali messi a disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati).A tal fine rendono non intelligibili i dati personali non pertinenti, o se sensibili o giudiziari , eccedenti rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.


Per quanto riguarda **la colonna “Stato attuazione”**, lo stato di attuazione riportato risulta da una prima ricognizione e potrà essere variato a seguito di specifica disamina a cura delle Direzioni responsabili

PARTE PRIMA

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
1	DISPOSIZIONI GENERALI	PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (e il relativo stato di attuazione) (Programma triennale da aggiornare annualmente ai sensi dell'art.10,c.1 del D.Lgs.)	Art.10,c.8, lett a	Non attuato	Segreteria Generale
		ATTI GENERALI Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva", che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Le pubbliche amministrazioni pubblicano altresì: direttive, circolari, programmi, istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta (c.1) Con riferimento allo Statuto, ai Regolamenti, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati (c.2)	Art.12,c.1,2	Da adeguare	Tutte le Direzioni

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
2	ORGANIZZAZIONE	<p>ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO Informazioni e dati , corredati dai documenti anche normativi di riferimento, relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (art.13,c.1, lett.a)</p> <p>Con riferimento ai TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, di CARATTERE ELETTIVO o comunque di ESERCIZIO DI POTERI DI INDIRIZZO POLITICO sono pubblicati ai sensi dell'art.14:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. atto di nomina o di proclamazione , con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, b. curriculum, c. compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, d. dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, e. altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed indicazione dei compensi spettanti, f. dichiarazioni di cui all'art.2 della L.n. 441 del 5/7/1982 nonché le attestazioni e le dichiarazioni di cui all' art.3 e all'art.4 della medesima Legge, come modificata dal D.Lgs., limitatamente al soggetto, al coniuge non separato o ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art.7 (<i>"Dati aperti e riutilizzo"</i>) (c.1). <p>I dati di cui al comma1 sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.(art.14,c.2)</p>	Art.13,c.1,lett a Art.14	Da adeguare	Settore Giunta e Consiglio della Direzione Segreteria Organi Istituzionali Municipi

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		<p>SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI</p> <p>La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art.14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.(art. 47,c.1)</p> <p>---</p> <p>La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.22,c.2 (concernenti i dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.</p> <p>La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.(art.47, c.2)</p> <p>---</p> <p>Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.689.(art.47, c.3)</p> <p>---</p> <p>Ai sensi dell'art.49,c.3 le sanzioni di cui all'art.47 si applicano , per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata di in vigore del D.Lgs. in argomento ovverosia entro il 17 ottobre 2013.</p>	<p>Art. 47 Art.49,c.3</p> <p>---</p>	<p>Non attuato</p> <p>---</p>	
		<p>RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI COMUNALI</p> <p>La Deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 18/12/2012 prevede l'obbligo di pubblicazione del rendiconto dei bilanci di ciascun Gruppo consiliare comunale sul sito istituzionale del Comune con cadenza semestrale</p>	<p>Deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 18/12/2012</p>	<p>Non attuato</p>	<p>Settore Giunta e Consiglio della Direzione Segreteria Organi Istituzionali</p>

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		<p>ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI</p> <p>Le informazioni e i dati , corredati dai documenti normativi di riferimento, relativi a: l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici (c.1 lett b) l'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche(c.1 lett c)</p> <p>TELEFONO E POSTA ELETTRONICA</p> <p>Elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicati, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali</p>	<p>Art.13,c.1,lett b., c</p> <p>Art.13,c.1, lett.d</p>	<p>Da adeguare</p> <p>Da adeguare</p>	<p>Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo</p> <p>Direzione Sistemi Informativi</p>
3	CONSULENTE E COLLABORATORI	<p>Per gli INCARICHI di CONSULENZA e COLLABORAZIONE sono pubblicati ed aggiornati i seguenti dati: a. Indicazione dei soggetti percettori b. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico c. Curriculum vitae (redatto in conformità al vigente modello europeo) d. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. e. Compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza e collaborazione (art.15,c.1)</p> <p>Per gli INCARICHI di CONSULENZA e COLLABORAZIONE conferiti a SOGGETTI ESTERNI A QUALSIASI TITOLO sono pubblicati i seguenti dati: a. Indicazione dei soggetti percettori b. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico c. Oggetto dell'incarico d. Durata e. Compenso</p>	<p>Art.15,c.1,2 Art.10,c.8, lett. d</p>	<p>Da adeguare</p>	<p>Direzione Personale e Relazioni Sindacali</p>

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità SEZIONE II – programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013 – 2015
 ALLEGATO B – Obblighi di Pubblicazione sul Sito Istituzionale

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		<p>La pubblicazione dei dati di cui sopra relativamente agli incarichi conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (unitamente alla comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ex art.53,c.14, secondo periodo del D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e s.m.i.) L'ente pubblica e mantiene aggiornato sul sito istituzionale l'elenco dei propri consulenti recante i dati di cui sopra(art.15,c.2)</p> <p>In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art.15,c.2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art.15,c.3)</p> <p>La pubblicazione dei dati di cui ai cc.1 e 2 dell'art.15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.(art.15,c.4)</p>			

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
4	PERSONALE	<p>Per gli INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE sono pubblicati ed aggiornati i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indicazione dei soggetti percettori b. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico c. Curriculum vitae (redatto in conformità al vigente modello europeo) d. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. e. Compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.(art.15,c.1) f. dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto 39/2013 presentata dall'interessato al momento del conferimento dell'incarico (art. 20 c.1); la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico g. dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto 39/2013 presentata annualmente dall'interessato nel corso dell'incarico (art. 20 c.2). <p>La dichiarazione di cui al c.1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.</p> <p>Per gli INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE conferiti a SOGGETTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE sono pubblicati i seguenti dati: a. Indicazione dei soggetti percettori b. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico c. Oggetto dell'incarico d. Durata e. Compenso</p> <p>La pubblicazione dei dati di cui sopra relativamente agli incarichi conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (unitamente alla comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ex art.53,c.14, secondo periodo del D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e s.m.i. (art.15,c.2).In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art.15,c.2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art.15,c.3)</p>	<p>Art.15,c.1,2 Art.10,c.8, lett. d</p> <p>Art. 20 c. 3 del Dlgs. n. 39/2013 [voci f) e g)]</p>	Da adeguare	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		<p>Per gli INCARICHI DIRIGENZIALI sono pubblicati ed aggiornati i seguenti dati:</p> <p>a. Indicazione dei soggetti percettori b. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico c. Curriculum vitae (redatto in conformità al vigente modello europeo) d. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. e. Compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.(art.15,c.1) f. la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al decreto 39/2013 presentata dall'interessato al momento del conferimento dell'incarico (art. 20 c.1); la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico g. la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto 39/2013 presentata annualmente dall'interessato nel corso dell'incarico (art. 20 c.2).</p>	<p>Art.10,c.8, lett.d Art.15,c.1,2,5</p> <p>Art. 20 c. 3 del Dlgs. n. 39/2013 [voci f) e g)]</p>	Da adeguare	Direzione Pianifica- zione e Sviluppo Or- ganizzativo

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		<p>Per gli incarichi DIRIGENZIALI conferiti a SOGETTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE sono pubblicati i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indicazione dei soggetti percettori b. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico c. Oggetto dell'incarico d. Durata e. Compenso <p>La pubblicazione dei dati di cui sopra relativamente agli incarichi conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (unitamente alla comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ex art.53,c.14, secondo periodo del D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e s.m.i. (art.15,c.2).In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art.15,c.2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art.15,c.3)</p> <p>La pubblicazione dei dati di cui ai cc.1 e 2 dell'art.15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.(art.15,c.4)</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione di cui all'art.1,cc.39 e 40 della L.n.190 del 6/11/2012.(art.15,c.5).</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto 39/2013 presentata dall'interessato al momento del conferimento dell'incarico (art. 20 c.1); la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico g. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto 39/2013 presentata annualmente dall'interessato nel corso dell'incarico (art. 20 c.2). 	<p>Art.10,c.8, lett.d Art.15,c.1,2,5</p> <p>Art. 20 c. 3 del Dlgs. n. 39/2013 [voci f) e g)]</p>	Da adeguare	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
		<p>POSIZIONI ORGANIZZATIVE Curricula redatti in conformità al vigente modello europeo</p>	Art.10,c.8, lett.d	Attuato	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		<p>DOTAZIONE ORGANICA</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.(c.1)</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.(c.2)</p>	Art.16,c.1,2	Non attuato	Direzione Personale e Relazioni Sindacali
		<p>PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	Art.17,c.1,2	Non attuato	Direzione Personale e Relazioni Sindacali
		<p>TASSI DI ASSENZA</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. (c.3)</p>	Art.16,c.3	Attuato	Direzione Personale e Relazioni Sindacali
		<p>INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI</p> <p>Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti :indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico (art.18,c.1)</p>	Art.18,c.1	Attuato	Direzione Personale e Relazioni Sindacali

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		<p>CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche (c.1)</p> <p>CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Contratti integrativi stipulati , con relazione tecnico-finanziaria e con relazione illustrativa, certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, c.1 del D.Lgs. n.165/2001 ed informazioni trasmesse annualmente ai sensi del c.3 art.40 bis D.Lgs. n.165/2001.. La relazione illustrativa evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati anche in relazione alle richieste dei cittadini.</p> <p>OIV Nominativi e curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'art.14 del D.Lgs. n.150/2009.</p>	<p>Art.21,c.1</p> <p>Art.21,c.2</p> <p>Art.10,c.8, lett. c</p>	<p>Attuato</p> <p>Attuato</p> <p>Attuato</p>	<p>Direzione Personale e Relazioni Sindacali</p> <p>Direzione Personale e Relazioni Sindacali</p> <p>Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo</p>
5	BANDI DI CONCORSO	<p>Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale presso l'amministrazione.(c.1) Elenco costantemente aggiornato di: Bandi in corso Bandi espletati nell'ultimo triennio, con indicazione , per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.(c.2)</p>	Art.19	Da adeguare	Direzione Personale e Relazioni Sindacali
6	PERFORMANCE	<p>PIANO DELLA PERFORMANCE ovvero PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.150 del 27/10/2009</p> <p>L'art.169,c.3 bis del TUEL di cui al D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che “ <i>Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.</i> “</p>	Art.10,c.8, lett. b	Da adeguare	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		RELAZIONE SULLA PERFORMANCE Piano della relazione sulla performance di cui all'art.10 del D.Lgs. n.150 del 27/10/2009	Art.10,c.8, lett. b	Da adeguare	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
		AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Art.20,c.1	Attuato	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
		DATI RELATIVI AI PREMI Dati relativi all' entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Art.20,c.2	Attuato	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
		BENESSERE ORGANIZZATIVO	Art.20,c.3	Non attuato	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
7	ENTI CONTROLLATI¹	Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente l'elenco dei seguenti enti: ENTI PUBBLICI VIGILATI Art.22,c.1, lett. a Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Enti pubblici vigilati Art.22,c.1, lett. a Art.22,c.2,3	Non attuato	Gabinetto del Sindaco (anche quale capofila)
		SOCIETÀ PARTECIPATE Art.22,c.1, lett. b Elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Società partecipate Art.22,c.1, lett. b Art.22,c.2,3	Da adeguare	Direzione Partecipate (anche quale capofila)

¹ Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui all'art.22,c.1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. (art.22,c.4)

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c.2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. (art.47,c.2)

(Si veda anche sottosezione N.2 ORGANIZZAZIONE SANZIONI)

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		<p>ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI</p> <p>Art.22,c.1, lett. c Elenco degli enti di diritto privato comunque denominati in controllo dell'amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di un partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p>Per ciascuno degli enti di cui sopra (enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati) sono pubblicati i dati relativi a: ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (c.2) Nel sito viene inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti suddetti (enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati), nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico in applicazione degli art. 14 e 15 (c.3)</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p>Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. (c.5) Le disposizioni di cui all'art.22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.(c.6)</p>	<p>Elenco enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo pubblico Art.22,c.1, lett. c Art.22,c.2,3</p>	<p>Non attuato</p>	<p>Gabinetto del Sindaco (anche quale capofila)</p>
		<p>RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ART.22,C.1, LETT. D Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui sopra</p>	<p>Art. 22 c. 1 lett. d</p>	<p>Da adeguare</p>	<p>Gabinetto del Sindaco Direzione Partecipate</p>

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
8	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	<p>DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>Le pubbliche amministrazioni organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati. (art.24,c.1)</p> <p>L'art.49,c.1 dispone che l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art.24 decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. ovvero dal 20 ottobre 2013.</p>	<p>Art.24,c.1 Art.49,c.1</p>	Non attuato	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo (anche quale capofila)

SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
	<p>TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO</p> <p>Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <p>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del esponsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 (<i>si veda sottosezione 17 IBAN e PAGAMENTI INFORMATICI del presente documento</i>)</p> <p>m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p> <p>n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.(art.35,c.1)</p> <p>Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. (art.35,c.2)</p>	Art. 35,cc.1 e 2	Non attuato	Tutte le Direzioni

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		<p>MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI</p> <p>Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art.1,c.28 della L.n. 190 del 6/11/2012 (art.24,c.2)</p> <p>L'art.49,c.1 dispone che l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art.24 decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. ovvero dal 20 ottobre 2013.</p>	<p>Art. 24 c. 2 Art.49,c.1</p>	Non attuato	Ufficio Unico Controlli della Segreteria Generale
		<p>DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI</p> <p>a. I recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli artt. 43,71 e 72 del DPR n.445 del 28/12/2000</p> <p>b. Le Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82 del 7/3/2005</p> <p>c. Le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti</p>	Art.35, c.3	Da adeguare	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
9	PROVVEDIMENTI	<p>PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO- POLITICO</p> <p>Elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui sopra sono pubblicati: il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. E' previsto un aggiornamento ogni sei mesi La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>	Art.23	Non attuato	Direzione Sistemi Informativi
		<p>PROVVEDIMENTI DIRIGENTI</p> <p>Elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. autorizzazione o concessione, b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, c. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.150/2009, d. accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. <p>Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui sopra sono pubblicati: il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.</p> <p>E' previsto un aggiornamento ogni sei mesi</p> <p>La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>	Art.23	Non attuato	Direzione Sistemi Informativi

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
10	CONTROLLI SULLE IMPRESE	<p>Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento (c.1, a)</p> <p>Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.(c.1. b)</p> <p>I dati suddetti devono essere pubblicati in modo dettagliato e facilmente comprensibile sia sul sito istituzionale che sul sito www.impresainungiorno.gov.it</p>	Art.25	Non attuato	Direzione Sviluppo Economico (anche quale capofila)
11	BANDI DI GARA E CONTRATTI	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n.163/2006. • Restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale, ed in particolare quelli previsti dall'art. 1,c.32 della L.n. 190 del 6/11/2012, tramite la pubblicazione di tabelle riassuntive contenenti le modalità di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del D.Lgs. n.163/2006: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate. (Entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici e trasmesse in formato digitale all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In sede di prima applicazione il termine è prorogato al 31 marzo 2013 ai sensi della L.n.228/2012 art.1,c.418). • Delibera a contrarre nell'ipotesi di cui all'art. 57.c.6 del D.Lgs.n.163/2006. 	Art.37	Da adeguare	Direzione Stazione Unica Appaltante (anche quale capofila)

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
12	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI²	CRITERI E MODALITÀ' Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. (art.26,c.1)	Art.26,c.1	Non attuato	Direzione Politiche Sociali (anche quale capofila)
		ATTI DI CONCESSIONE Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. (art.26,c.2). Elenco dei soggetti beneficiari La pubblicazione di cui all'articolo 26,c.2 comprende: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. (art.27,c.1)	Art.26,c.2	Attuato	Tutte le Direzioni in modo automatico attraverso l'applicativo E Praxi

² La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario (art.26,c.3)

E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in oggetto qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. (art.26,c.4)

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		ATTI DI CONCESSIONE Elenco dei soggetti beneficiari (Albo dei Beneficiari) Ai sensi dell'art.27, c.2, le informazioni di cui al c. 1 dell'art. 27 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.	Art.26,c.2 Art.27		Direzione Politiche Sociali (anche quale capofila)
13	BILANCI	BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità	Art.29,c.1	Da adeguare	Direzione Ragioneria
		PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO Il Piano di cui all'art.19 del D.Lgs. n.91 del 31/5/2011 è pubblicato con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'art.22 del medesimo D.Lgs. n.91/2011. ³	Art.29,c.2	Attuato	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
14	BENI IMMOBILI e GESTIONE PATRIMONIO	PATRIMONIO IMMOBILIARE Informazioni identificative degli immobili posseduti	Art.30	Da adeguare	Direzione Patrimonio e Demanio

³ D.Lgs. n.91 del 31/5/2011

Art. 19 Principi generali

1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", di seguito denominato "Piano", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti

Art. 22 Monitoraggio degli obiettivi e indicatori

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20.

2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori obiettivo per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano è aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Art.30	Da adeguare	Direzione Patrimonio e Dema- nio
15	CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Vengono pubblicati, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile, tutti i rilievi ancorché recepiti dalla Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici	Art.31,c.1	Non attuato	Ufficio Unico Con- trolli della Segreteria Gene- rale
16	SERVIZI EROGATI	CARTA DEI SERVIZI O STANDARD DI QUALITÀ	Art.32,c.1	Da adeguare	Direzione Pianifica- zione e Sviluppo Or- ganizzativo (anche quale capofi- la)
		COSTI CONTABILIZZATI Elenco dei servizi forniti agli utenti L'ente, individuati i servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi ai sensi dell'art.10,c.5 del D.Lgs. in argomento e del D.Lgs. n.279 del 7/8/1997, pubblica i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo.	Art.32,c.2, lett. a	Non attuato	Direzione Pianifica- zione e Sviluppo Or- ganizzativo (anche quale capofi- la)
		TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI , con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Art.32,c.2, lett.b	Non attuato	Direzione Pianifica- zione e Sviluppo Or- ganizzativo (anche quale capofi- la)
17	PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ovverosia un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture Pubblicazione con cadenza annuale	Art.33	Da adeguare	Direzione Ragioneria

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	Art.36	Da adeguare	Direzione Ragioneria
18	OPERE PUBBLICHE	Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente : - i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; -le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative: -ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione	Art.38	Da adeguare	Direzione Generale Area Tecnica (anche quale capofila)
19	PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	a. atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione nonché le loro varianti; b. per ciascuno degli atti di cui alla lett. a. sono pubblicati tempestivamente gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. (art.39,c.1) Ai sensi dell' art.39, c. 3 la pubblicità degli atti di cui al c.1, lett.a. è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle	Art.39	Da adeguare	Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti (anche quale capofila)

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
		<p>proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata (art.39,c.2)</p> <p>Art.39,c.4: restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale</p>			
20	INFORMAZIONI AMBIENTALI	<p>Vengono pubblicate le informazioni ambientali di cui all'art.2, c.1, lett.a) del D.Lgs. n.195 del 19/8/2005 detenute ai fini dell'attività istituzionale, le relazioni di cui all'art.10 del D.Lgs. n.195 del 19/8/2005. ⁴Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione "Informazioni ambientali" (c.2)</p> <p>Sono fatti salvi casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 195 del 19/8/2005(c.3)</p>	Art.40	Non attuato	Direzione Ambiente, Igiene , Energia
21	INTERVENTI STRAORDINARI E DI	Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergen-	Art.42	Non attuato	Settore Protezione Civile , nell'ambito

⁴ D.Lgs. n.195 del 19/8/2005 Art. 2. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
	EMERGENZA	ze pubblicano: a. provvedimenti adottati, con indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti b. termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari c. costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione d. particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari			della Direzione Polizia Municipale, e Direzioni che adottano provvedimenti di somma urgenza di cui all'art.176 del DPR 5/7/2010 n.207 e s.m.i.

PARTE SECONDA

SOTTO- SEZIONE
 ALTRI CONTENUTI

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
22	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)	artt.2 e 8 Legge 7 giu- gno 2000 n.150	Attuato	Direzione Comunicazione
23	PREVENZIONE CORRUZIONE	PROVVEDIMENTI ADOTTATI AI SENSI DEL C.3 DELL'ART. 1 DELLA L. N. 190/2012 Provvedimenti adottati ai sensi del c.3 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 (pi- ano triennale di prevenzione della corruzione, provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione e misure sulla trasparenza)	Art.1,c.3 della L.n.190 del 6/11/2012	Non attuato	Segreteria Generale
		RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Relazione recante i risultati dell'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione del responsabile della prevenzione della corruzione (Entro il 15 dicembre di ogni anno)	Art.1,c.14 della L.n.190 del 6/11/2012	Non attuato	Segreteria Generale

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità SEZIONE II – programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013 – 2015
 ALLEGATO B – Obblighi di Pubblicazione sul Sito Istituzionale

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
24	ACCESSIBILITA'	OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO CORRENTE Obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione Scadenza dell'obbligo: 31 marzo di ogni anno	Art.9,c.7 del DL n.179 del 18/10/2012 convertito con modificazioni nella L.n.221 del 17/12/2012	Non attuato	Direzione Sistemi Informativi
		STATO DI ATTUAZIONE DEL “PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO” La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n.221 del 17/12/2012 (entrata in vigore il 19/12/2012)	Art.9,c.7 del DL n.179 del 18/10/2012 convertito con modificazioni nella L.n.221 del 17/12/2012	Non attuato	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
25	MONITORAGGIO AUTOVETTURE IN USO ALL'ENTE	MONITORAGGIO DELLE AUTOVETTURE IN USO ALL'ENTE -schede di monitoraggio -dati relativi alla certificazione della spesa	Direttiva n.6/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica	Attuato	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali
26	SPESE RAPPRESENTANZA	Prospetto annuale concernente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, allegato al rendiconto di cui all'art.227 del Testo unico degli enti locali n.267 del 18/8/2000 e s.m.i. (Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato sul sito dell'ente locale entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto)	Art.16,c.26 del D.L. n.138 del 13/8/2011 convertito nella L.n.148 del 14/9/2011	Attuato	Direzione Ragioneria
27	PUBLIC PROCUREMENT	Dati sul “public procurement” ex art.7. “ Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163	Art.7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163	Da adeguare	Direzione Stazione Unica Appaltante

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
28	CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE	Indirizzi ai quali inoltrare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13,c.1, lettere a), b) e c) del regolamento di cui al DPR 30 maggio 1989 n.223	Circolare n.9 del 27/4/12 Ministero Interno <i>Cambio di residenza in tempo reale</i>	Attuato	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti
29	NOTE LEGALI UTILIZZO SITO	Note legali su utilizzo sito Sono fornite informazioni in merito a: -copyright, possibilità e limitazioni in ordine all'utilizzo dei contenuti del sito -utilizzo del sito: responsabilità derivanti dall'utilizzo del sito -accesso a siti esterni collegati : responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati -download: regole per l'utilizzo dei materiali scaricabili dal sito	Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Linee guida per i siti web della pubblica amministrazione 2011	Attuato	Direzione Comunicazione
30	ELENCO SITI TEMATICI	Elenco siti tematici	Linee guida per i siti web della PA per l'anno 2011	Attuato	Direzione Comunicazione
31	CATALOGO DATI METADATI E RELATIVE BANCHE DATI	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati e regolamento che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo	Art.52 del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art.9,c.1,lett a) del DLn.179/2012 convertito con modificazioni nella L.n.221/2012	Non attuato	Direzione Sistemi Informativi

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità SEZIONE II – programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013 – 2015
 ALLEGATO B – Obblighi di Pubblicazione sul Sito Istituzionale

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione	Direzione responsabile
32	RELAZIONE CONCERNENTE L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA	Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.	Art.34,c.20 del DL n.179 del 18/10/2012 convertito nella L.n 221 del 17/12/2012	Da attuare al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa	Direzione Partecipate
33	RAPPORTO E RELAZIONE DI FINE MANDATO	La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	Art.4 c.2 del D.Lgs. n.149 del 6/9/2011	Da attuare al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa	Gabinetto del Sindaco
34	CODICE DISCIPLINARE CODICI DI COMPORTAMENTO	La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante le infrazioni e le sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede del lavoro	Art. 68 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009	Attuato	Direzione Personale e Relazioni Sindacali

PARTE TERZA

RIFERIMENTI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/3/2013 INERENTI LA TUTELA DELLA PRIVACY E LA DECORRENZA, LA DURATA E L'AGGIORNAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONI (ferme rimanendo le disposizioni per ogni singolo obbligo di pubblicazione qualora previste)

Art. 4

Limiti alla trasparenza.

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del

segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

...omissis...

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art.26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche ed enti privati

4.E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 8

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Art. 9

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate

nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Art.14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 (*relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico*) entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art.15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 (*relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e o di consulenza*) entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico